



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 160

PROGETTO DI LEGGE di iniziativa dei consiglieri regionali Montagnoli, Michieletto, Semenzato, Rizzotto, Finco, Gidoni, Barbisan Fabiano, Barbisan Riccardo, Finozzi, Calzavara, Sandonà

TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE IN PREVENZIONE DEI MALTRATTAMENTI, DELL'ABBANDONO E DEL RANDAGISMO

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 28 giugno 2016

TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE IN PREVENZIONE DEI MALTRATTAMENTI, DELL'ABBANDONO E DEL RANDAGISMO

Relazione:

Signor Presidente colleghi Consiglieri,

Il rispetto per gli animali è atteggiamento di squisita civiltà che spesso purtroppo si dimentica anche nella nostra evoluta Regione.

Il Veneto non è esente dalla piaga dell'abbandono di animali d'affezione, da fatti di assurda crudeltà sugli animali che la cronaca spesso riporta, da problemi inerenti le strutture di ricovero per animali abbandonati, sovente insufficienti e bisognose di interventi di ampliamento o risanamento.

La tutela degli animali d'affezione e - più in generale - la convivenza equilibrata delle persone con gli animali ed il rispetto delle loro caratteristiche naturali ed etologiche, è questione che riguarda tutti noi e che dunque non può continuare a gravare prevalentemente sulle spalle, pur generose, dei volontari.

Ricordando le parole di Ghandi, "la civiltà di un popolo si misura anche dal modo in cui tratta i suoi animali", è dovere del legislatore regionale contribuire alla crescita culturale ed umana della propria comunità, attraverso una proposta di legge che disciplini in modo organico ed innovativo le iniziative a tutela degli animali d'affezione, di promozione di una cultura del rispetto degli animali e contro l'abbandono.

I tempi sono ormai davvero maturi per affrontare in modo diverso le questioni inerenti il rapporto tra l'uomo e gli animali, in nome di una concezione un po' meno antropocentrica dell'esistenza ed un po' più rispettosa della vita delle creature che con noi convivono, la cui sensibilità è un fatto scientificamente dimostrato e la cui capacità di affezione all'uomo è ricchezza preziosa per tutti noi.

La generale crescita d'attenzione del legislatore verso gli animali è infatti significativamente attestata anche dalla modifica, a suo tempo votata all'unanimità, dell'articolo 727 del codice penale, norma che sanziona con la reclusione il maltrattamento e l'abbandono di animali. Prima della menzionata significativa riforma della norma penale chi maltrattava o uccideva un animale veniva punito con una semplice ammenda.

La legislazione penale nazionale si è dunque avvicinata a quella dei più evoluti Paesi europei, in cui gli animali vengono tutelati in quanto esseri viventi dotati di sensibilità psico-fisica, capaci di essere "soggetti di diritti" e non cose. Si vuol ricordare, a proposito, che il 13 dicembre 2007 a Lisbona, i Capi di Stato e dei Governi dei paesi UE hanno firmato il nuovo Trattato dell'Unione europea. In questo trattato è stato integrato anche il testo del Protocollo relativo alla protezione e al benessere degli animali, originariamente un allegato al Trattato di Amsterdam. In base a questo, l'Unione europea e i suoi Stati membri dovranno avere massimo riguardo verso le necessità degli animali formulando e migliorando le relative politiche, in modo particolare nei settori dell'agricoltura e della ricerca. Ancora, in Germania, con emendamento alla Costituzione, si è riconosciuta la capacità degli animali di soffrire ed il loro diritto ad essere tutelati dallo Stato, mentre in Svizzera si è proceduto ad una revisione legislativa

destinata a cambiare le norme dei codici per garantire tutele giuridiche a tutti gli animali domestici ed in Inghilterra è stata proposta una “carta dei diritti” per tutti gli animali domestici.

A livello nazionale si segnala l’Accordo Stato/Regioni del 24 gennaio 2013 e l’Ordinanza del Ministro della Salute del 14/02/2013 volto a promuovere specifiche disposizioni da parte delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, finalizzate all’armonizzazione delle disposizioni regionali vigenti in materia di prevenzione del randagismo e tutela degli animali d’affezione ed assicurare una disciplina uniforme e coerente con i principi dettati dal legislatore al fine di garantire l’interoperatività tra le anagrafi canine regionali e l’anagrafe nazionale.

Con questa proposta di legge si vuole pertanto che anche la normativa regionale del Veneto segni significativi passi in avanti verso la tutela degli animali d’affezione, ponendo disposizioni con aspetti di profonda innovazione sul trattamento dei medesimi.

Il progetto di legge si propone come nuovo testo normativo regionale sulla tutela degli animali d’affezione, sostituendosi con ciò alla vigente legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60, della quale dispone l’abrogazione.

Il testo si compone di ventinove articoli, raccolti in cinque Capi.

Il Capo I, “Disposizioni generali” illustra gli obiettivi della legge: “tutela degli animali d’affezione in prevenzione dei maltrattamenti, dell’abbandono e del randagismo”, sancisce “il diritto degli animali alla dignità di esseri viventi ed il rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche, condannando ogni tipo di maltrattamento, compreso l’abbandono.” (articolo 1, comma 2) e definisce il concetto di “animali d’affezione”: “quelli che stabilmente od occasionalmente convivono con l’uomo, mantenuti per compagnia e/o che possono svolgere attività utili all’uomo.” (articolo 2, comma 2).

Il Capo II, “I soggetti della tutela ed i loro compiti”, descrive i compiti e le funzioni che, ai fini della legge, spettano a Regione, comuni, aziende ULSS e associazioni ed enti di protezione animale. L’articolo 4 prevede e regola l’anagrafe canina e felina è stato aggiornato e modificato in virtù dei contenuti del DPCM del 28 febbraio 2013 (Recepimento dell’accordo in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy del 6 febbraio 2003).

Di nuova introduzione è l’opportunità di implementare la banca dati regionale anche per i Veterinari liberi professionisti, che sono accreditati dalla Regione.

Viene introdotto il divieto di vendita e cessione, a qualsiasi titolo, di cani e gatti non identificati e registrati nella banca dati, nonché di età inferiore ai due mesi, fatti salvi i casi in cui i cuccioli devono essere allontanati dalla madre per motivi sanitari certificati da un medico veterinario pubblico o da un veterinario libero professionista accreditato dalla Regione per l’accesso alla banca dati regionale, recependo quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni del 24 gennaio 2013.

I comuni (articolo 6), assieme alle aziende ULSS (articolo 5), ai medici veterinari convenzionati, alle associazioni ed enti per la tutela degli animali, sono i soggetti operativi della legge. Ad essi spettano, nel territorio di propria competenza, “funzioni di controllo del randagismo, tutela degli animali, promozione delle adozioni e contenimento delle nascite, anche attraverso la promozione di campagne di sterilizzazione obbligatoria della popolazione canina e felina; a tal fine assicurano agli animali in stato d’abbandono l’identificazione, il ricovero, la custodia, la sterilizzazione, il mantenimento e l’assistenza veterinaria”. I Comuni

svolgono i propri compiti in collaborazione con l'azienda ULSS e con le associazioni protezionistiche, con le quali normalmente si convenzionano per la gestione delle strutture di rifugio per animali abbandonati (articolo 7). Le aziende ULSS svolgono le funzioni necessarie a garantire sul territorio regionale le attività sanitarie e gli interventi previsti dalla legge. Spettano loro, in particolare, la gestione dell'anagrafe canina dell'azienda, la possibilità di realizzare rifugi sanitari, anche in convenzione con i comuni e con le associazioni protezionistiche, la gestione dei rifugi sanitari, l'organizzazione, con i comuni (eventualmente in convenzione con le associazioni protezionistiche) del servizio accalappiamento cani vaganti, del ricovero di animali d'affezione catturati o raccolti, di raccolta dei gatti che vivono in libertà per l'identificazione e la sterilizzazione, la gestione delle colonie feline, d'intesa con i comuni e con il coinvolgimento di privati ed associazioni, gli interventi di controllo demografico della popolazione canina e felina, anche mediante ricorso a medici veterinari liberi professionisti convenzionati. Le Associazioni di volontariato per la protezione animale (articolo 8) operano nel segno di più forte interazione con gli Enti, al fine di una maggiore efficienza nel servizio.

Il Capo III, "Tutela e controllo del benessere degli animali", pone innovative disposizioni in merito agli obblighi dei proprietari e dei detentori di animali da affezione (articolo 9), alla tutela dell'integrità fisica degli animali (articolo 10, c. 2, lett. h)), all'affidamento di quelli maltrattati (articolo 11), al controllo del randagismo (articolo 13), al furto, allo smarrimento ed al ritrovamento di animali (articolo 14), al trasporto, alla cessione, alla vendita di animali d'affezione (articolo 15), alla soppressione degli animali ed al trattamento di quelli pericolosi (articoli 10 e 12), alla protezione dei gatti che vivono liberi (articolo 16), alle modalità di autorizzazione per lo svolgimento di gare di equidi o latrati ungulati nel corso di manifestazioni popolari (articolo 17), alle strutture dedicate alle attività di pet-therapy e dei cimiteri per animali da compagnia (articolo 18). Importanti novità, ispirate dal dato ormai acquisito del benessere psico-fisico che all'uomo deriva dal rapporto con gli animali, sono rappresentate dall'articolo 19, "Accesso degli animali in ospedali e case di riposo", dall'articolo 20 "Accesso ai giardini, parchi, aree pubbliche ed aree riservate agli animali da compagnia" e dall'articolo 22 che disciplina le competenze e gli obiettivi delle attività di educazione in materia di benessere degli animali d'affezione ed al rapporto uomo-animale-ambiente, nonché alle attività di formazione rivolte al personale dei servizi veterinari delle aziende ULSS e al personale addetto alla cattura e custodia dei cani e gatti.

Il Capo IV, "Controlli e sanzioni", è dedicato ai soggetti preposti alla vigilanza della corretta applicazione della legge definendo le funzioni e i poteri delle guardie zoofile volontarie (articolo 23) di cui al DPR 31/3/1979 (ex guardie ENPA) a seguito della partecipazione a specifico corso di formazione previsto dall'articolo 22 comma 3, alle sanzioni amministrative previste per la violazione della legge (articolo 24) e l'indennizzo per le perdite zootecniche da cani randagi e/o inselvaticiti (articolo 25).

Infine al Capo V, "Disposizioni finali", è stata introdotta la "clausola valutativa" (articolo 26) che prevede una relazione annuale della Giunta regionale al Consiglio regionale relativa allo stato di attuazione della legge e dei risultati da essa ottenuti nel contrastare il randagismo e i maltrattamenti degli animali d'affezione, con l'articolo 27 viene individuata la norma finanziaria e

infine si provvede all'abrogazione della vigenti normative in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo.

TUTELA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE IN PREVENZIONE DEI MALTRATTAMENTI, DELL'ABBANDONO E DEL RANDAGISMO

CAPO I – Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità

1. La Regione del Veneto, in attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà verso di essi e il loro abbandono, favorisce interventi volti a contrastare il randagismo e interviene a disciplinare le modalità di corretta convivenza tra le persone e gli animali, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e di benessere degli animali.

2. All'attuazione della presente legge, provvedono, nei rispettivi ambiti di competenza, la Regione, i comuni, singoli o associati e le aziende sanitarie locali, con la collaborazione dei veterinari liberi professionisti autorizzati, attraverso le organizzazioni che li rappresentano a livello regionale, oltre agli enti e alle associazioni di volontariato protezionistiche, zoofile e animaliste regolarmente riconosciute e iscritte nell'apposito albo regionale.

Art. 2 - Oggetto

1. Ai fini della presente legge per animali d'affezione s'intendono quelli che stabilmente od occasionalmente convivono con l'uomo, mantenuti per compagnia e che possono svolgere attività utili all'uomo.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli animali appartenenti alle specie considerate d'affezione che vivono in libertà, tanto in contesti urbani che extraurbani, restando comunque esclusi gli animali selvatici ed esotici di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, "Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973", e successive modificazioni.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) animale d'affezione o da compagnia: ogni animale tenuto o destinato ad essere tenuto dall'uomo per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione e impiegati nella pubblicità;
- b) animali randagi: gli animali d'affezione vaganti sul territorio e che non hanno un proprietario o detentore a qualsiasi titolo;
- c) animale selvatico: ogni animale appartenente alla fauna selvatica vivente stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio;
- d) animale sinantropo: ogni animale che, pur appartenendo normalmente a popolazioni selvatiche, vive a stretto contatto con l'uomo, dal quale oramai dipende interamente o parzialmente per quanto attiene alle sue necessità alimentari;
- e) proprietario di un animale d'affezione: chiunque ha la facoltà di disporre dell'animale in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi previsti dall'ordinamento giuridico;

- f) detentore di un animale d'affezione: colui che, nell'adempimento di un contratto, detiene l'animale per conto del proprietario;
- g) banca dati regionale anagrafe canina e felina: il sistema informativo on line della Regione del Veneto di registrazione dei codici identificazione per cani, gatti e furetti (tatuaggi e/o microchip);
- h) prestazioni sanitarie di primo e secondo livello: tutte le attività di anagrafe, sterilizzazione, le prestazioni cliniche, chirurgiche e diagnostiche di primo soccorso erogate anche in regime di ricovero o di day hospital rese dalle aziende sanitarie locali (ULSS) in favore degli animali randagi e dei cani e dei gatti di proprietà dei sindaci competenti;
- i) maltrattamenti: la violenza di ogni tipo, occasionale o abitudinaria, procurata fame o sete, gli incrudelimenti con fruste, pesi e finimenti, gli eccessi di fatica, lavoro non adeguato all'età e allo stato di salute, determinare condizioni di vita che ne impediscono la deambulazione e lo sviluppo delle ordinarie attività fisiche, la somministrazione di droghe o di farmaci senza controllo veterinario, qualsiasi pratica clinica o chirurgica esercitata da persone non abilitate all'esercizio della professione medico-veterinaria.

CAPO II - I soggetti della tutela ed i loro compiti

Art. 4 – Banca dati regionale anagrafe canina e felina

1 Presso il Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria della Regione del Veneto (CREV) è istituita la banca dati regionale anagrafe canina e felina, di seguito "banca dati", alla quale il proprietario, residente nella Regione o domiciliato per un periodo di tempo superiore a novanta giorni, iscrive il proprio cane, per il tramite del servizio veterinario dell'Azienda ULSS territorialmente competente.

2. L'iscrizione è effettuata entro il termine di sessanta giorni dalla nascita. I proprietari dei cani di età superiore ai due mesi, non ancora identificati e registrati, provvedono a far identificare e registrare i cani entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono tenuti alla registrazione anche i proprietari dei cani già identificati mediante tatuaggio se non inseriti in anagrafe.

3. Il cane iscritto alla banca dati è identificato con microchip a norma ISO compatibile.

4. Nella banca dati sono annotati le generalità del proprietario, i dati segnaletici del cane e il codice del microchip assegnato.

5. L'azienda ULSS competente per territorio, all'atto dell'iscrizione, compila una scheda identificativa in duplice copia nella quale sono riportati i dati di cui al comma 4. Una delle copie di tale documento è rilasciata al proprietario unitamente alle informazioni sugli obblighi di legge.

6. L'applicazione del microchip è effettuata presso le strutture dell'Azienda ULSS o presso un veterinario libero professionista accreditato dalla Regione. L'applicazione del microchip presso le strutture delle aziende ULSS è gratuita, fatta eccezione per gli allevatori o proprietari di cani a scopo di commercio all'ingrosso e al dettaglio che sono tenuti al pagamento delle tariffe stabilite nel tariffario regionale in vigore per l'applicazione del microchip e per i passaggi di proprietà previsti nell'articolo 15, comma 6, lettera d). Le aziende ULSS

destinano i proventi delle tariffe per l'incremento delle attività tese a incentivare l'adozione dei cani ricoverati nei rifugi municipali.

7. I cani randagi catturati sul territorio comunale sono registrati dall'azienda ULSS a nome del sindaco del comune di cattura e, in caso di ricovero presso struttura privata convenzionata, il titolare di detta struttura risulta il detentore.

8. L'operazione di applicazione del microchip, eseguita contestualmente all'iscrizione del cane in banca dati, in qualità di atto medico veterinario è effettuato:

- a) dai veterinari pubblici;
- b) dai veterinari liberi professionisti accreditati dalla Regione.

9. Se il microchip risulta illeggibile, il proprietario o detentore è tenuto a farlo reimpiantare. Se il tatuaggio risulta illeggibile, il proprietario o detentore è tenuto a fare impiantare il microchip identificativo.

10. Il proprietario del cane è tenuto a segnalare per iscritto all'Azienda ULSS competente per territorio:

- a) la variazione della propria residenza o domicilio entro quindici giorni dall'evento;
- b) il trasferimento di proprietà del cane entro quindici giorni dall'evento;
- c) lo smarrimento del cane entro cinque giorni dall'evento;
- d) il decesso del cane, entro cinque giorni dall'evento.

11. I servizi veterinari provvedono a registrare in banca dati le variazioni di cui al comma 10 entro quarantotto ore dalla comunicazione del proprietario.

12. I veterinari libero professionisti che intendono registrare i cani e i gatti in banca dati sono accreditati dalla Regione secondo le modalità applicative definite con deliberazione della Giunta regionale.

13. Sono esentati dall'obbligo dell'iscrizione alla banca dati i cani di proprietà delle forze armate e dei corpi di pubblica sicurezza.

14. I proprietari o detentori di gatti e furetti, su base volontaria, richiedono l'identificazione e la contestuale registrazione del proprio animale nella banca dati regionale anagrafe canina e felina. L'applicazione del microchip è effettuata, a spese del proprietario, presso le strutture dell'Azienda ULSS o presso il veterinario libero professionista accreditato. Per l'inserimento del microchip presso le strutture dell'Azienda ULSS è applicata la tariffa stabilita nel tariffario regionale in vigore maggiorata del costo del microchip.

15. I gatti appartenenti alle colonie feline censite sono identificati a cura del servizio veterinario dell'Azienda ULSS gratuitamente con il microchip all'atto della sterilizzazione e registrati nella banca dati a nome del sindaco del comune competente per territorio.

16. E' vietata la vendita e la cessione, a qualsiasi titolo, di cani e gatti:
- a) non identificati e registrati secondo le modalità di cui ai commi 1, 2, 3 e 15;
 - b) di età inferiore ai due mesi, fatti salvi i casi in cui i cuccioli sono allontanati dalla madre per motivi sanitari certificati da un medico veterinario pubblico o da un veterinario libero professionista, accreditato dalla Regione per l'accesso alla banca dati.

Art. 5 - Competenze delle aziende ULSS.

1. I servizi veterinari delle Aziende ULLSS:

- a) predispongono ed effettuano piani di sorveglianza epidemiologica per prevenire il rischio di diffusione di malattie a carattere zoonosico nei rifugi per animali;
- b) promuovono e attuano interventi mirati al controllo demografico dei cani vaganti e delle colonie feline registrate con mezzi chirurgici o con altri mezzi idonei riconosciuti dal progresso scientifico;
- c) attivano il servizio di accalappiamento dei cani vaganti per il successivo trasferimento presso le strutture comunali di cui all'articolo 6. Le spese di cattura e di custodia di cani padronali vaganti sono, in ogni caso, a carico del proprietario e calcolate in base al costo sostenuto rispettivamente dall'Azienda ULSS e dal comune;
- d) assicurano la sterilizzazione e la degenza post-operatoria dei cani vaganti prima dell'inoltro ai rifugi nonché dei gatti liberi delle colonie prima della loro re-immissione nelle stesse;
- e) espletano la gestione sanitaria dei rifugi pubblici tramite medici veterinari dipendenti o medici veterinari libero professionisti accreditati;
- f) predispongono presso i rifugi pubblici un servizio di pronta reperibilità di primo soccorso tramite medici veterinari dipendenti o medici veterinari libero-professionisti accreditati;
- g) attivano un pronto soccorso veterinario per i cani vaganti feriti e per i gatti liberi feriti, su chiamata delle forze dell'ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale, Vigili del fuoco) alle quali compete la verifica della reale necessità di intervento veterinario;
- h) implementano nella banca dati i dati relativi all'iscrizione dei cani, gatti e furetti anagrafati contestualmente all'apposizione del microchip e le variazioni anagrafiche nelle quarantotto ore successive alla comunicazione di tali dati;
- i) provvedono al ritiro dai luoghi pubblici delle spoglie di animali d'affezione, alla verifica di eventuale tatuaggio o microchip, all'accertamento delle relative cause di morte, anche mediante l'ausilio di esami necroscopici, prima dell'invio agli impianti riconosciuti per il trattamento delle spoglie animali; provvedono, inoltre, alla registrazione dei dati nello specifico sistema informativo regionale;
- j) promuovono e partecipano a iniziative promosse da Regione, dall'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie (IZSV), dai comuni, dagli ordini veterinari provinciali, dalle università, dagli enti o associazioni protezionistiche iscritte all'albo regionale in materia di informazione e di educazione, rivolte ai proprietari di animali di affezione e all'opinione pubblica in genere, da svolgere anche nelle scuole, per la protezione degli animali, per il controllo delle nascite e il non abbandono.

2. Per la corretta attuazione delle attività di cui al comma 1, le Aziende ULSS attivano strutture sanitarie per l'erogazione di prestazioni di primo livello ed erogano prestazioni di secondo livello anche attraverso gli interventi garantiti dalla pronta disponibilità del dipartimento di prevenzione veterinario.

3. La Giunta regionale approva, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri e modalità per l'erogazione delle attività di pronto soccorso che i servizi veterinari delle Aziende ULSS rendono in favore degli animali vaganti o senza padrone feriti o bisognosi di cure, prevedendo anche il ricorso temporaneo a collaborazioni interaziendali.

Art. 6 - Compiti dei comuni.

1. I comuni, singoli o associati provvedono:

- a) alla costruzione dei rifugi per animali e al risanamento delle strutture esistenti. I rifugi pubblici, se non gestiti dal comune, sono affidati in gestione mediante convenzione alle associazioni protezionistiche regolarmente riconosciute e iscritte nell'apposito albo regionale di cui all'articolo 8;
- b) a convenzionarsi con rifugi privati e con rifugi gestiti da associazioni protezionistiche regolarmente riconosciute e iscritte nell'apposito albo regionale di cui all'articolo 8, se il comune è sprovvisto di canile municipale. Tali strutture convenzionate possiedono tutte le caratteristiche tecniche di cui all'articolo 7, comma 3.
- c) ad assicurare il ricovero, la custodia e il mantenimento dei cani randagi accalappiati nelle strutture municipali sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle aziende ULSS;
- d) a garantire le condizioni per la degenza dei cani e dei gatti feriti soccorsi dal servizio veterinario dell'azienda ULSS territorialmente competente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera g);
- e) ad aggiornare i servizi veterinari delle aziende ULSS sulla disponibilità delle strutture di ricovero per consentire la programmazione delle attività di cattura dei cani vaganti;
- f) alla promozione di campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti e le adozioni degli animali ricoverati presso i rifugi pubblici o convenzionati;
- g) all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 (Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente nazionale protezione animali, che continua a sussistere come persona giuridica di diritto privato), in materia di protezione degli animali;
- h) a promuovere, in collaborazione con i servizi veterinari delle aziende ULSS territorialmente competenti e con le associazioni iscritte all'albo regionale, la cultura del possesso responsabile degli animali d'affezione nonché campagne di censimento dei cani padronali e dei gatti di proprietà presenti sul territorio per rendere capillare l'iscrizione all'anagrafe canina e felina;

2. Il sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale:

- a) rilascia l'autorizzazione al funzionamento dei rifugi per animali, pubblici o privati, e delle strutture di ricovero per animali previste dalla presente legge;
- b) può disporre, in caso di maltrattamenti, anche non accertati giudizialmente, o di stati di incuria, che gli animali d'affezione siano posti in osservazione presso strutture di ricovero, per l'accertamento delle condizioni fisiche e psicologiche, anche ai fini della tutela igienico-sanitaria e del benessere animale, ed eventualmente dati in affidamento temporaneo per la successiva adozione a soggetti privati.

3. La Giunta regionale approva, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i relativi indirizzi di attuazione nonché criteri e modalità per la disciplina dei rapporti tra comuni e rifugi per animali privati convenzionati per il ricovero dei cani vaganti.

Art. 7 – Rifugi per animali

1. La Regione, d'intesa con i comuni, promuove la realizzazione di rifugi per animali e la riqualificazione di quelli esistenti.

2. Il dimensionamento e il numero dei rifugi per animali è rapportato alla popolazione di cani e gatti presenti sul territorio stimata dai servizi veterinari delle Aziende ULSS territorialmente competenti.

3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, emana apposite indicazioni tecniche aventi ad oggetto gli specifici requisiti delle strutture e delle recinzioni volte al ricovero dei cani e dei gatti e le modalità di custodia degli animali di affezione, con disposizioni specifiche per la custodia dei cani da parte dei privati.

4. La gestione dei rifugi per animali può essere affidata dai comuni, previa stipulazione di convenzioni, alle associazioni ed agli enti di cui all'articolo 8. La ripartizione dei costi relativi al servizio svolto dai rifugi per animali ha luogo in base al numero degli abitanti residenti presso il comune che si avvale, a mezzo di convenzione, del servizio di rifugio.

5. I rifugi per animali devono garantire assistenza veterinaria e gli interventi di pronto soccorso e di alta specializzazione che si rendessero necessari sugli animali ospitati, anche mediante apposite convenzioni con l'azienda ULSS ed i medici veterinari liberi professionisti.

Art. 8 – Istituzione dell'albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali

1. E' istituito presso la Giunta regionale l'albo delle associazioni per la protezione degli animali.

2. Le associazioni che alla data di entrata in vigore della presente legge fanno richiesta di iscrizione all'albo di cui al comma 1 sono quelle costituite con atto pubblico e che operano nella Regione del Veneto.

3. Per l'iscrizione all'albo, le associazioni presentano domanda scritta al Presidente della Giunta regionale per il tramite dell'azienda ULSS competente territorialmente per sede legale, corredata da copia dell'atto costitutivo e dello statuto da cui risultino le finalità protezionistiche di cui al comma 1 e l'assenza di lucro, il bilancio dell'anno in corso, il bilancio dell'anno successivo, un curriculum dell'associazione che documenti l'attività svolta, certificata dai servizi veterinari delle aziende ULSS territorialmente competenti per sede di attività.

4. Ciascuna associazione presenta, entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello di iscrizione, alla Regione per il tramite dell'azienda ULSS competente sulla sede legale, un rendiconto annuale delle attività svolte in collaborazione con il servizio veterinario della azienda ULSS. In assenza di attività l'associazione è cancellata dall'albo regionale.

5. La Regione può erogare alle associazioni iscritte all'albo contributi annuali per la realizzazione di progetti specifici di tutela e protezione degli animali.

6. Ciascuna associazione presenta, entro il 30 luglio e il 30 gennaio di ogni anno, un rendiconto semestrale sullo stato di attuazione dei singoli progetti finanziati.

Capo III – Tutela e controllo del benessere degli animali

Art. 9 – Obblighi dei proprietari e dei detentori di animali d'affezione

1. I proprietari e detentori di animali d'affezione hanno l'obbligo di garantire la salute e il benessere del proprio animale, di provvedere alla sua sistemazione e di dedicare cure ed attenzioni adeguate secondo le necessità; in particolare:

- a) assicurare all'animale cibo ed acqua in quantità sufficiente e con periodicità adeguata;
- b) garantire l'equilibrio fisico dell'animale mediante adeguate possibilità di movimento;
- c) garantire le necessarie cure sanitarie e un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
- d) adottare misure idonee a prevenire l'allontanamento dei luoghi di abituale soggiorno;
- e) garantire l'equilibrio comportamentale e psicologico dell'animale evitando situazioni che possono costituire fonte di paura e angoscia;
- f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;
- g) garantire la tutela di terzi da aggressioni;
- h) assicurare la rimozione delle deiezioni del proprio animale dal suolo pubblico.

2. I proprietari e detentori di animali d'affezione ottemperano a tutte le norme di legge che ne disciplinano il possesso e la detenzione, osservano le comuni norme d'igiene generale della collettività sociale, compresi i regolamenti condominiali.

3. Il proprietario di un cane iscritto alla banca dati regionale anagrafe canina e felina di cui all'articolo 4 che per gravi motivi è impossibilitato a tenere presso di sé l'animale, può fare domanda al sindaco del comune di residenza per l'autorizzazione a consegnare il cane ad un canile pubblico o convenzionato.

4. Il sindaco si pronuncia sulla domanda entro quindici giorni dal ricevimento e definisce i limiti e le modalità di partecipazione del proprietario del cane alle spese di mantenimento dell'animale.

Art. 10 – Misure di protezione animale e tutela della pubblica incolumità

1. I cani e i gatti possono essere soppressi, solo nei casi, con le modalità e dai soggetti previsti dai commi 6 e 9 dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo).

2. E' vietato:

- a) uccidere o cagionare agli animali, per crudeltà e senza necessità, lesioni oppure sottoporli a sevizie, a comportamenti, a fatiche e a lavori insopportabili per le loro caratteristiche etologiche;
- b) somministrare agli animali sostanze stupefacenti o vietate oppure sottoporli a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi;
- c) abbandonare i cani, i gatti e qualsiasi altro animale custodito nella propria residenza o domicilio;
- d) detenere gli animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze;

- e) impiegare i cani in combattimenti o competizioni non autorizzate e in spettacoli, gare, competizioni sportive, rappresentazioni di ogni genere pubbliche o private, che comportino maltrattamenti o sevizie agli animali;
- f) lasciare cronicamente incustoditi gli animali d'affezione per un tempo incompatibile con le loro necessità fisiologiche ed etologiche;
- g) utilizzare gli animali d'affezione come premio o regalo per giochi, feste, sagre, lotterie sottoscrizioni o altre attività;
- h) cedere o vendere cani e gatti, per qualunque tipo di sperimentazione, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 (Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici);
- i) praticare l'accattonaggio con animali d'affezione;
- j) cedere o vendere animali d'affezione ai minorenni;
- k) il commercio in forma ambulante di animali d'affezione.

Art. 11 – Affidamento degli animali maltrattati

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), in caso di maltrattamento di animale d'affezione, i soggetti preposti alla vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali, di cui all'articolo 23, provvedono alla denuncia del fatto costituente reato, ai sensi dell'articolo 727 del codice penale, all'autorità giudiziaria e provvedono al sequestro dell'animale oggetto di maltrattamento, affinché i servizi veterinari delle aziende ULSS o il servizio comunale competente provveda al suo affidamento alle associazioni o enti di cui all'articolo 8 o a privati, a spese del proprietario, possessore o detentore, fino alla possibile adozione.

2. Sono vietati tanto l'affidamento quanto la cessione di animali a soggetti che abbiano riportato condanne penali o sanzioni amministrative per comportamenti ai danni degli animali.

Art. 12 – Cani morsicatori

1. Ai fini della valutazione del rischio e dei successivi provvedimenti di prevenzione e di polizia veterinaria, le morsicature e le aggressioni di cani devono essere segnalate al servizio veterinario dell'Azienda ULSS di riferimento.

2. I cani morsicatori sono sottoposti a controllo da parte di medici veterinari dell'azienda ULSS di riferimento.

3. I medici veterinari del servizio veterinario regionale, nel caso di rilevazione di rischio potenziale elevato, in base alla gravità delle lesioni provocate a persone, animali o cose, stabiliscono le misure di prevenzione e la eventuale necessità di un intervento terapeutico comportamentale da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale, con spese a carico del proprietario e del detentore.

4. Qualora, al termine dell'intervento terapeutico comportamentale, i servizi veterinari dell'Azienda ULSS accertino l'incapacità di gestione del cane da parte del proprietario o del detentore, l'autorità sanitaria territorialmente competente adotta un provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca del cane.

5. Il proprietario o il detentore ha la facoltà di rinunciare alla custodia del cane dichiarato a rischio potenziale elevato, tuttavia è obbligato a sostenere le spese di mantenimento e dell'intervento terapeutico comportamentale, sino al momento di un'eventuale cambiamento di proprietà.

6. Qualora un cane venga certificato come “irrecuperabile” può essere mantenuto, a spese del proprietario o del detentore, presso strutture autorizzate che garantiscano l’incolumità a persone e altri animali nonché le condizioni di cui alla presente legge, o con le stesse garanzie ceduto ad un’associazione per la protezione degli animali.

7. I servizi veterinari devono tenere un registro aggiornato dei cani identificati a rischio potenziale elevato.

Art. 13 – Controllo del randagismo

1. Il cane vagante, una volta catturato, è ospitato presso i rifugi municipali o presso i rifugi privati convenzionati e restituito al proprietario, se regolarmente identificato ai sensi dell’articolo 4 oppure non identificato, ma riconosciuto dal proprietario, previo pagamento delle spese sostenute dall’amministrazione comunale per il ricovero del cane presso il canile.

2. Il cane randagio, catturato a cura del servizio veterinario dell’azienda ULS competente per territorio, è ricoverato presso i rifugi municipali o presso i rifugi privati convenzionati. Il servizio veterinario dell’azienda ULSS competente sul luogo di cattura provvede all’applicazione del microchip, alla sterilizzazione e alla registrazione in anagrafe in carico al comune ove il cane è stato catturato.

3. Il cane catturato e non reclamato, previo espletamento dei controlli sanitari, può essere ceduto in affidamento temporaneo a privati oppure a enti o associazioni protezionistiche che dispongono di un ricovero autorizzato con l’obbligo di ottemperare alle disposizioni di cui agli articoli 9 e 4. Trascorsi sessanta giorni dalla cattura i cani possono essere destinati all’adozione.

4. Gli animali dei rifugi municipali, dei rifugi privati convenzionati con i comuni, dei rifugi privati gestiti da associazioni protezionistiche, ceduti ai privati o alle associazioni richiedenti, sono anagrafati e sterilizzati prima della cessione.

5. E’ istituita sul portale on line della banca dati la piattaforma informatica per favorire le adozioni dei cani randagi ricoverati nei rifugi nonché dei cani di proprietà di cui, previa verifica dei servizi veterinari delle aziende ULSS, risulta necessario il trasferimento.

Art. 14 - Furto, smarrimento, ritrovamento di animali.

1. Il proprietario, possessore o detentore di animale d’affezione che ne subisca il furto o lo smarrimento deve provvedere alla denuncia del fatto, nelle quarantotto ore successive, all’organo di polizia locale del comune di appartenenza e/o del comune in cui il fatto si sia verificato ed alla azienda ULSS presso la cui anagrafe l’animale sia iscritto, anche a i fini dell’inserimento del dato presso il sito informatico istituito presso CREV.

2. La denuncia scritta del furto o dello smarrimento, deve recare ogni dato identificativo relativo al proprietario, possessore o detentore dell’animale ed i dati identificativi dell’animale stesso e descrivere il luogo e la data della scomparsa, oltre a qualsiasi elemento utile al ritrovamento.

Art. 15 – Trasporto e vendita di animali di affezione

1. Il trasporto e la custodia degli animali, da chiunque siano effettuati e per qualunque motivo, avviene in modo adeguato alla specie, con esclusione di ogni sofferenza.

2. I mezzi di trasporto e i contenitori sono tali da consentire i controlli e garantire il benessere degli animali trasportati.

3. A ogni trasporto si applicano le disposizioni vigenti in materia di benessere animale.

4. Sono considerate forme di sofferenza anche:

- a) la privazione di cibo o di acqua;
- b) la reclusione in ambienti troppo ristretti;
- c) la ventilazione inadeguata;
- d) l'esposizione alle intemperie;
- e) la costrizione in ambienti non igienici

5. E' fatto divieto a chiunque di esporre al pubblico gli animali d'affezione destinati alla vendita se si determina almeno una delle condizioni di cui al comma 4.

6. Gli allevatori o possessori di cani e gatti a scopo di commercio all'ingrosso e al dettaglio hanno l'obbligo di:

- a) possedere idoneo sistema per la lettura del microchip;
- b) tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali presso l'esercizio o l'allevamento e renderlo disponibile al controllo degli organi predisposti;
- c) vendere o cedere gli animali previa certificazione di buona salute, valida cinque giorni, rilasciata da un medico veterinario;
- d) vendere o cedere gli animali soltanto se identificati e registrati in banca dati;
- e) effettuare, in conformità all'articolo 4, comma 10, la dovuta comunicazione di passaggio di proprietà, entro quindici giorni dall'avvenuta cessione o vendita dell'animale, alla ASL territorialmente competente per sede di esercizio.

7. L'eventuale vendita di animali privi dell'attestato di cui alla lettera c) del comma 6 è causa di annullamento del contratto con restituzione delle somme percepite.

8. I commercianti di cani e gatti in possesso di specifica autorizzazione dell'Ufficio veterinario del Ministero della salute per gli adempimenti comunitari (UVAC) sono tenuti, previo accreditamento, alla preregistrazione dei cani e gatti in arrivo nella banca dati.

Art. 16 – Protezione dei gatti in libertà

1. I gatti che vivono in libertà sono tutelati dalle istituzioni.

2. E' vietato a chiunque maltrattare o spostare dai luoghi dove abitualmente essi vivono i singoli gatti o le colonie feline in libertà.

3. Le colonie feline sono censite e monitorate dai servizi veterinari delle aziende ULSS anche per attuare eventuali piani di contenimento delle nascite mediante programmi di sterilizzazioni predisposti dal sindaco.

4. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dal servizio veterinario dell'azienda ULSS, anche con medici veterinari convenzionati, in attuazione dei piani di cui al comma 3. I gatti sterilizzati sono identificati mediante apposizione di microchip, iscritti in banca dati e intestati al sindaco del comune di cattura.

5. I gatti in libertà sono soppressi solo nei casi previsti dall'articolo 10, comma 1.

6. Le colonie di gatti che vivono in libertà possono essere gestite da privati cittadini o dalle associazioni di cui all'articolo 8, cui compete in occasione dei piani di sterilizzazione l'onere di prelevare gli animali, trasportarli all'azienda ULSS per la sterilizzazione e di rimmetterli nella colonia di provenienza. I privati

cittadini e le associazioni che ai sensi del presente comma gestiscono colonie di gatti sono tenuti a monitorare il numero dei gatti delle colonie in gestione, le loro condizioni di salute e di sopravvivenza avvalendosi dell'opera di medici veterinari, nonché a garantire una corretta igiene ambientale dei luoghi di permanenza della colonia.

Art. 17 – Manifestazioni popolari

1. I comuni autorizzano lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari, previo parere favorevole del servizio veterinario dell'azienda ULSS territorialmente competenti solo se:

- a) la pista delle corse è ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato;
- b) il percorso della gara è delimitato con adeguate sponde capaci di ridurre il danno agli animali in caso di caduta, nonché di garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone che assistono alle manifestazioni.

Art. 18 – Tecniche di pet-therapy e cimiteri

1. Le strutture da dedicare alle attività pet-therapy sono dotate di idonei spazi ed aree da destinare agli animali. L'attivazione delle attività di pet-therapy è soggetta a comunicazione al servizio veterinario dell'azienda ULSS che valuta l'idoneità della struttura in relazione alle specie animali da utilizzare.

2. In caso di impiego di un numero di animali superiore alle cinque unità, la struttura dedicata alle attività di pet-therapy è soggetta ad autorizzazione sanitaria del comune ove insiste la struttura ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 1954.

3. La realizzazione di cimiteri per animali da compagnia è svolta in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento CE/1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano.

4. La Giunta regionale approva, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, criteri e modalità per la realizzazione e la gestione dei cimiteri degli animali da compagnia.

Art. 19 - Accesso degli animali in ospedali e case di riposo.

1. Nelle case di riposo per anziani, è consentito alle persone ricoverate, detenere i propri cani, gatti, piccoli roditori o volatili, salvo specie espressamente proibite dall'azienda ULSS.

2. Gli animali, di cui al comma 2, possono essere tenuti nella stanza del detentore o, a sua discrezione, nei giardini o nelle parti comuni della struttura, seguendo le disposizioni di cui alla presente legge. Nelle parti comuni interne ed esterne di tali edifici, i cani sono tenuti al guinzaglio e ove sia necessario, anche dotati di museruola.

3. È consentito l'accesso di animali al seguito di detentori ricoverati in ospedali, case di cura e case-famiglia secondo le modalità stabilite dalla direzione sanitaria.

4. Il proprietario dell'animale deve avere la massima attenzione affinché lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno.

5. Le aziende ULSS dispongono la vigilanza periodica sul benessere e la salute degli animali presenti nelle strutture di cui al presente articolo.

6. Nelle aree di pertinenza di tali strutture è consentita la permanenza dei cani liberi accuditi e di colonie feline.

Art. 20 - Accesso ai giardini, parchi, aree pubbliche ed aree riservate agli animali da compagnia.

1. Agli animali da compagnia, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge; in tali luoghi è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola o di altri strumenti contenitivi, secondo le modalità già previste dalla normativa vigente.

2. I comuni individuano entro il 30 marzo di ciascun anno le spiagge in cui è vietato l'accesso agli animali di cui al comma 1, prevedendo comunque per ogni comune almeno un tratto di spiaggia per il quale sia consentito l'accesso e la permanenza nel rispetto delle normative igienico-sanitarie e secondo le norme della presente legge. Analogamente, i concessionari o i gestori delle spiagge comunicano entro il 30 marzo di ogni anno al comune competente per territorio le misure limitative all'accesso e alla permanenza degli animali nelle spiagge, assunte in conformità alla disciplina regolamentare comunale, nel rispetto dei principi di contemperamento dei diversi interessi coinvolti.

3. Ai fini di un'ampia e articolata informazione ai turisti italiani e stranieri dei servizi di ospitalità degli animali da compagnia nelle spiagge, la Giunta regionale, in accordo con i comuni costieri, realizza iniziative di comunicazione e di informazione, anche sotto il profilo igienico-sanitario.

4. Agli animali da compagnia è vietato l'accesso in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine sono chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

5. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, i comuni possono, nell'ambito di giardini, parchi, spiagge ed altre aree destinate a verde pubblico, individuare, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati agli animali da compagnia, dotandoli anche delle opportune attrezzature; tali spazi sono forniti di acqua, contenitori per la raccolta delle deiezioni, spazi d'ombra ed eventuali divisioni per animali grandi e piccoli.

6. Negli spazi a loro destinati, gli animali possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la sorveglianza del responsabile, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti.

Art. 21 - Mense aziendali e cibo per animali.

1. Le associazioni animaliste e i privati cittadini che gestiscono strutture di ricovero per animali in stato d'abbandono, senza perseguire scopi di lucro, possono rivolgersi alle mense di amministrazioni pubbliche, di aziende private, supermercati, negozi, per il prelievo dei residui ed eccedenze di qualsiasi tipo di cibo solido, cotto o crudo, non entrato nel circuito distributivo di somministrazione, o altri alimenti da destinare agli animali ospitati nelle suddette strutture ed in colonie feline.

Art. 22 – Educazione e formazione

1 La Regione e i comuni, in collaborazione con le aziende ULSS e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, gli ordini professionali, gli

enti e le associazioni interessate, iniziative di formazione ed educazione al rispetto e alla protezione degli animali.

2. La Regione del Veneto patrocina e finanzia i progetti e le iniziative rivolte all'educazione e alla sensibilizzazione dei giovani in età scolare e dell'opinione pubblica in genere riguardo al rapporto uomo-animale-ambiente.

3. La Regione del Veneto attua entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in collaborazione con le aziende ULSS, con le università degli studi, l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, gli ordini professionali e le associazioni animaliste e protezioniste iscritte all'albo regionale, nell'ambito del piano di formazione professionale, corsi di formazione e aggiornamento per guardie zoofile, corsi di qualificazione del personale dei servizi veterinari delle aziende ULSS e del personale addetto alla cattura e custodia dei cani e dei gatti.

Capo IV – Controlli e sanzioni

Art. 23 – Guardie zoofile

1. Per la vigilanza e l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 6 della presente legge, i comuni, singoli o associati, possono utilizzare anche le guardie zoofile volontarie di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 (Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente nazionale protezione animali, che continua a sussistere come persona giuridica di diritto privato).

2. Le guardie zoofile volontarie svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito in collaborazione e secondo programmazione redatta dai servizi veterinari delle aziende ULSS.

3. Le guardie zoofile sono nominate dal Presidente della Giunta regionale su proposta delle associazioni per la protezione degli animali di cui all'articolo 8, per un limite massimo del dieci per cento degli iscritti all'associazione richiedente.

4. I volontari che aspirano alla qualifica di guardia zoofila sono in possesso di un attestato di partecipazione a un corso di formazione organizzato dalla Regione ai sensi dell'articolo 21, comma 3.

5. Con regolamento regionale sono disciplinate le attività delle guardie zoofile.

Art. 24 – Sanzioni amministrative

1. Fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni previste dalla normativa nazionale, per le violazioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) per le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00;
- b) per le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, lettere da a) a g) e da i) a k), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00;
- c) per le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 9, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00;

- d) per le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 10 e 17, lettera b), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 900,00;
 - e) chiunque fa commercio illecito di cani e gatti per sperimentazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 30.000,00;
 - f) per le violazioni alle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3, e all'articolo 15, commi 6 e 7, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00;
 - g) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 15, commi 5 e 8, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1.800,00.
2. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1 sono riscossi dalle aziende ULSS e acquisiti in appositi capitoli di bilancio finalizzati al potenziamento delle attività di cui agli articoli 4 e 5.

Art. 25 – Indennizzo per le perdite zootecniche da cani randagi o inselvaticiti

1. La Regione indennizza gli allevatori per le perdite di bestiame subite ad opera dei cani randagi o inselvaticiti, accertate e certificate dai servizi veterinari delle aziende ULSS, in misura pari al valore medio di mercato, determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro alla sanità 20 luglio 1989, n. 298 (Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali), ridotto del venti per cento.

2. Le modalità di liquidazione dell'indennità di cui al comma 1 sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Capo V – Disposizioni finali

Art. 26 – Clausola valutativa

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta regionale invia alla competente Commissione consiliare una relazione puntuale sullo stato di attuazione della presente legge.

2. La competente Commissione consiliare, esaminata la relazione sullo stato di attuazione della legge, riferisce al Consiglio regionale per l'assunzione delle opportune determinazioni.

Art. 27 – Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta nuovi o ulteriori oneri finanziari rispetto alle risorse finanziarie iscritte nella missione 13 “Tutela della salute” - Programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria” – Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2017.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 20, quantificati in euro 30.000,00 per l'esercizio 2016, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 07 “Turismo” – Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo” – Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018.

Art. 28 - Abrogazioni

1. È abrogata la legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60.

2. E' abrogato l'articolo 5 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 “Legge di stabilità regionale 2016”.

Art. 29 – Entrata in vigore

1 La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

CAPO I – Disposizioni generali	5
Art. 1 - Finalità.....	5
Art. 2 - Oggetto	5
CAPO II - I soggetti della tutela ed i loro compiti.....	6
Art. 4 – Banca dati regionale anagrafe canina e felina	6
Art. 5 - Competenze delle aziende ULSS.	7
Art. 6 - Compiti dei comuni.....	9
Art. 7 – Rifugi per animali.....	9
Art. 8 – Istituzione dell’albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali.....	10
Capo III – Tutela e controllo del benessere degli animali	11
Art. 9 – Obblighi dei proprietari e dei detentori di animali d’affezione	11
Art. 10 – Misure di protezione animale e tutela della pubblica incolumità	11
Art. 11 – Affidamento degli animali maltrattati	12
Art. 12 – Cani morsicatori	12
Art. 13 – Controllo del randagismo	13
Art. 14 - Furto, smarrimento, ritrovamento di animali.	13
Art. 15 – Trasporto e vendita di animali di affezione.....	13
Art. 16 – Protezione dei gatti in libertà.....	14
Art. 17 – Manifestazioni popolari.....	15
Art. 18 – Tecniche di pet-therapy e cimiteri.....	15
Art. 19 - Accesso degli animali in ospedali e case di riposo.	15
Art. 20 - Accesso ai giardini, parchi, aree pubbliche ed aree riservate agli animali da compagnia.	16
Art. 21 - Mense aziendali e cibo per animali.....	16
Art. 22 – Educazione e formazione	16
Capo IV – Controlli e sanzioni	17
Art. 23 – Guardie zoofile	17
Art. 24 – Sanzioni amministrative	17
Art. 25 – Indennizzo per le perdite zootecniche da cani randagi o inselvaticiti.....	18
Capo V – Disposizioni finali	19
Art. 26 – Clausola valutativa	19
Art. 27 – Norma finanziaria.....	19
Art. 28 - Abrogazioni.....	19
Art. 29 – Entrata in vigore	19